



Tribunale di Novara

Ufficio del Giudice di Pace di Novara

Novara, 13 ottobre 2021

Decreto n. **33/2021**

Oggetto: *Obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 (green pass) per il personale del settore pubblico. Modalità di verifica del possesso del green pass per il personale che accede al Tribunale e all'Ufficio del Giudice di pace di Novara per prestarvi attività lavorativa. Modalità operative per verificare il rispetto dell'obbligo. Individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.*

Il Presidente del Tribunale

anche in qualità di Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace

di concerto con la Dirigente amministrativa del Tribunale

Visto

il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*” e dal decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139 recante “*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*”;

Visto

il DPCM 12 ottobre 2021 con cui sono state adottate linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 per il personale del pubblico impiego;

Visto

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) come modificato dal summenzionato D.L. n. 139/2021;

Rilevato

in particolare, che con l'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 è stato disciplinato per il personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (*green pass*); sono state altresì previste le sanzioni conseguenti alla violazione di tale obbligo ed è stato anche fissato per i datori di lavoro il termine del **15 ottobre 2021** entro il quale sono chiamati a dettare le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche circa il rispetto di tale obbligo;

Ritenuto

conseguentemente necessario definire – per il Tribunale e per l'Ufficio del Giudice di pace di Novara - le modalità operative per l'organizzazione delle suddette verifiche individuando i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni eventualmente compiute;

a tal fine così

DISPONGONO:

1) Con il presente decreto vengono disciplinate da parte dei dirigenti degli Uffici, a norma dell'art. art. 9-*quinquies* (*“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico”*) del decreto-legge 22 aprile 2021, **limitatamente al periodo andante dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, data quest'ultima, della prevista cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, le modalità di controllo ed accertamento del rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione del *green pass* ai fini dell'accesso al Tribunale e all'Ufficio del Giudice di pace di Novara da parte del personale chiamato a prestarvi la propria attività di lavoro.

La temporaneità – con riferimento al suddetto periodo temporale - delle direttive che vengono qui emanate è in linea con quanto disposto dal primo comma del summenzionato art. 9-*quinquies* (*“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (...) al personale delle amministrazioni pubbliche (...) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 ...”*).

Tuttavia, le presenti disposizioni devono intendersi efficaci ed in vigore fino a quando non sarà spirato il termine di durata dell'emergenza epidemiologica (che potrebbe essere abbreviato o posticipato) o esse vengano espressamente revocate o modificate con un successivo provvedimento sostitutivo del presente decreto (a seguito dell'eventuale emanazione di nuove norme modificative di quelle attualmente vigenti nella materia qui regolata).

L'obbligo per i lavoratori del pubblico impiego è stato inoltre esteso ad altri soggetti, come stabilito dal secondo comma della suddetta norma, che infatti recita: *“La disposizione (...) si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni (...)*.

Pertanto, dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale chiamato a prestare la propria attività di lavoro presso il Tribunale e presso l'Ufficio del Giudice di pace di Novara potrà accedervi solo se in possesso del prescritto *green pass*, salvi i casi di esenzione previsti per legge.

Oltre al personale dipendente (personale amministrativo, personale della polizia giudiziaria "interno" - appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria, personale stabilmente aggregato, distaccato, comandato, applicato ecc. -), qualunque altro soggetto che intenda entrare nei predetti Uffici, tranne gli utenti, come specificato dalle Linee-guida di cui al citato DPCM 12.10.2021, dovrà essere munito di *green pass*, acquisito perché ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni o perché si è risultati negativi al tampone o perché si è guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

Sono inclusi nell'obbligo di certificazione verde, dunque, anche i partecipanti a riunioni, eventi o congressi, le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi negli uffici giudiziari per svolgere un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione, i baristi all'interno degli spacci, il personale dipendente delle imprese di manutenzione, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i fornitori, i corrieri, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione ecc.).

Dovranno inoltre essere muniti di *green pass* anche i lavoratori che intendano essere ammessi a svolgere o che già svolgano la propria attività lavorativa con le modalità del lavoro agile.

L'estensione dell'obbligo al personale di magistratura, togata ed onoraria (in cui devono intendersi compresi - in mancanza di diversa specificazione - anche i componenti laici delle Corti d'Assise e delle sezioni specializzate), è poi prevista distintamente dall'art. 9-sexies del citato D.L., ma per il controllo sul tale personale è competente il Procuratore Generale di ciascun distretto di Corte d'Appello e quindi a tale controllo non si riferiscono - se non per aspetti soltanto accessori - le presenti disposizioni.

È doveroso avvertire che, comunque, il possesso del *green pass* non fa venir meno gli obblighi di quarantena o di isolamento e comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, il lavoratore dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già normativamente previste, a partire dagli obblighi informativi.

Resta inoltre fermo per il personale dipendente, anche se munito di *green pass*, il rispetto di tutte le istruzioni già fornite dallo scrivente Presidente del Tribunale di Novara per la riduzione del rischio di contagio, come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia, l'obbligo di indossare le mascherine, ecc.

Resta fermo altresì l'obbligo di sottoporsi a misurazione della temperatura corporea per tutti i soggetti che intendono accedere alle sedi giudiziarie di Novara.

Dall'obbligo di *green pass* sono esclusi - tra i lavoratori - soltanto quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura di un QR CODE che è in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Sono inoltre esclusi in via generale dall'obbligo di esibire il *green pass* tutti gli "utenti", ossia coloro i quali si recano nell'ufficio giudiziario per l'erogazione di uno dei servizi che l'amministrazione giudiziaria è tenuta a prestare, come gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia - come quelli nominabili ai sensi dell'art. 68 C.P.C., i testimoni e le parti del processo.

Gli addetti ai controlli avranno cura di evitare di chiedere le certificazioni verdi ai predetti soggetti.

2) Il controllo sul possesso del *green pass* verrà effettuato direttamente e quotidianamente presso gli ingressi sia del Tribunale - ovvero presso gli ingressi della diversa sede in cui si svolgono udienze decentrate del Tribunale (come attualmente accade per le udienze della Corte d'Assise relativamente al processo cd. Eternit-bis, presso la locale Università agli Studi del Piemonte Orientale) - che dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Esso potrà effettuarsi altresì all'interno dei vari uffici, anche a campione, in tal caso su un campione - nella giornata di controllo - non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurandosi la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.

Al controllo in ingresso viene delegato il personale di servizio preposto alla guardiania, che vi provvederà prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, avvalendosi tal fine di *smartphones* o analoghi apparecchi dotati di una *app* validata dal Ministero della salute (come quella denominata "*VerificaC19*"), che consenta la verifica dell'esistenza e validità in corso del *green pass*. Questo dovrà essere esibito, da chi vi è tenuto, in formato cartaceo o digitale.

È previsto tuttavia che prossimamente la verifica possa effettuarsi anche attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze (badge) o mediante sistemi massivi di segnalazione (come ad es. mediante la piattaforma Noi-PA, o utilizzando un pacchetto di sviluppo per applicazioni - Software Development Kit-SDK -, rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione, nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code; fermo restando il divieto di memorizzare o utilizzare per finalità ulteriori le informazioni rilevate dalla lettura dei QR-code e le informazioni fornite in esito ai controlli -).

Tali modalità verranno attuate non appena saranno rese disponibili e in tal caso non sarà necessaria l'esibizione manuale del *green pass* da parte di chi è obbligato a possederlo.

La Dirigente amministrativa del Tribunale, dr.ssa Gioia Filomena Di Muccio, e, per l'Ufficio del Giudice di pace, la Direttrice amministrativa di tale Ufficio, dr.ssa Patrizia Codin, vengono delegate ad impartire altresì - all'occorrenza - più specifiche direttive ed indicazioni al personale di guardiania, e ad effettuare o far effettuare, da due unità del personale amministrativo da esse individuate ed incaricate con atto scritto, gli eventuali controlli a campione all'interno degli uffici; provvederanno inoltre, immediatamente dopo i controlli eseguiti dal personale a tal fine delegato, a segnalare al Prefetto di Novara ogni violazione che sia stata accertata e il nominativo dei trasgressori.

Al controllo presso la sede decentrata del Tribunale nell'Università agli Studi del Piemonte Orientale per le udienze della Corte d'Assise provvederà per delega l'addetto della cancelleria preposto alla misurazione della temperatura corporea di chi accede all'aula di udienza.

Gli addetti al controllo dovranno attenersi all'obbligo di riservatezza sui dati volta a volta raccolti.

3) Il personale preposto al controllo vieterà l'accesso all'ufficio giudiziario al lavoratore o al visitatore che non sia in possesso di un valido *green pass* o che si rifiuti di esibirlo, invitandolo ad allontanarsi.

Comunicerà quindi subito alla Dirigente amministrativa del Tribunale o alla Direttrice amministrativa dell'Ufficio del Giudice di pace, secondo la rispettiva competenza, il nominativo del soggetto al quale non è stato consentito l'accesso.

Il lavoratore senza *green pass* valido o che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, o che si rifiuti di esibirla, verrà considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio per il periodo di assenza (includendosi nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative), e non verrà adibito a modalità di lavoro agile o, se già svolga il proprio lavoro con tali modalità, non potrà continuare a farlo.

Non competeranno per il periodo di assenza ingiustificata né la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi come tali tutte le possibili componenti della retribuzione (anche di natura previdenziale/contributiva) aventi carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previste per la giornata di lavoro non prestata.

I giorni di assenza ingiustificata non concorreranno alla maturazione di ferie e comporteranno la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Provvederanno la Dirigente amministrativa del Tribunale e la Direttrice amministrativa dell'Ufficio del Giudice di pace a comunicare al competente ufficio di ragioneria i dati necessari per impedire l'erogazione della retribuzione per il periodo di assenza ingiustificata e per attivare le altre summenzionate conseguenze incidenti su ferie e anzianità di servizio.

4) Nel caso in cui l'accertamento sul possesso di un valido *green pass* non sia stato effettuato all'ingresso delle sedi giudiziarie e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro da parte di un dipendente è avvenuto senza che ne fosse in possesso, il trasgressore verrà immediatamente allontanato dalla sede di servizio, la Dirigente amministrativa del Tribunale e la Direttrice amministrativa dell'Ufficio del Giudice di pace, secondo la rispettiva competenza, ne daranno tempestiva comunicazione al Prefetto affinché quest'ultimo provveda ad irrogare al trasgressore la sanzione prevista dall'articolo 9-*quinquies*, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e il trasgressore sarà considerato assente ingiustificato senza diritto allo stipendio – nei termini già specificati al punto che precede - fino all'esibizione della certificazione verde. La sanzione prevista è quella pecuniaria da € 600,00 a € 1.500,00.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso di un lavoratore alle sedi giudiziarie in assenza di *green pass*, potrà essere attivato inoltre un procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Conviene ricordare altresì che, al di là delle sanzioni sopra indicate, può sussistere anche una responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

5) Nel caso in cui, in occasione della verifica all'ingresso, venga accertata la mancanza del *green pass* da parte di uno dei visitatori che hanno l'obbligo di esibirlo e/o di uno qualunque degli altri soggetti indicati al punto 1) che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni, fermo restando l'allontanamento immediato, la Dirigente amministrativa del Tribunale e la Direttrice amministrativa dell'Ufficio del Giudice di pace, ciascuna nell'ambito della propria competenza, daranno tempestiva comunicazione della violazione e dei trasgressori ai rispettivi datori di lavoro (ove esistenti) per gli adempimenti di loro spettanza.

6) Siccome l'attività di servizio negli Uffici giudiziari implica la predisposizione di turni sia per l'attività di sportello, sia per l'assistenza ai giudici o alle udienze, sia in relazione a varie altre attività urgenti ed indifferibili, occorre acquisire previamente notizia anzitutto dei dipendenti privi di *green pass* che resteranno assenti dal servizio per tale motivo, al fine di predisporre un'efficace programmazione del lavoro, e poi di quelli che invece ne siano dotati e possano quindi prestare regolare servizio.

Tale possibilità è prevista dall'art. 9-*octies* (“*Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro*”) del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come introdotto dal decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139 (“*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*”).

A mente di tale norma: *“In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”*.

Pertanto, al predetto fine, viene fatto obbligo al personale dipendente che non sia in possesso della certificazione verde COVID-19 e che non intenda munirsi per accedere al Tribunale o all’Ufficio del Giudice di pace di Novara e prestarvi la propria attività lavorativa, a rendere per iscritto, con almeno 2 giorni di anticipo rispetto al giorno o ai giorni in cui resterà assente per il predetto motivo, anche mediante invio di una *mail* di posta elettronica alla Dirigente amministrativa del Tribunale o alla Direttrice amministrativa dell’Ufficio del Giudice di pace, la comunicazione di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies (ossia – appunto - di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 e di voler restare assente in quanto non intenda munirsi, specificando anche per quanto tempo presume che durerà l’assenza).

7) A seguito delle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 139/2021, l’art. 2-ter (*“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) consente ora, per ragioni di pubblico interesse o nell’esercizio di pubblici poteri, il trattamento e la comunicazione di dati personali sensibili.

Recita infatti tale norma:

(comma 1-bis) *“Il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica (...) è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano”*.

(comma 2) *“La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali (...) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1 o se necessaria ai sensi del comma 1-bis”*.

(comma 3) *“La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis”*.

Alla luce di tale quadro normativo, dunque, i dati personali dei soggetti che hanno l’obbligo di comunicare di essere privi di *green pass* potranno essere oggetto di trattamento e conservazione nei limiti e ai fini indicati dalla norma sopra citata.

Peraltro, come si diceva, la necessità di programmare le attività e i servizi giudiziari esigono che si sappia anche quale parte del personale, essendo in possesso di un valido *green pass*, può prestare regolare servizio.

Per di più, alla luce delle indicazioni contenute nelle sopra richiamate linee-guida del DPCM 12.10.2021 laddove raccomandano di adottare misure che evitino, anche nell’effettuare i controlli sul possesso del *green pass*, code o assembramenti in ingresso agli uffici che potrebbero facilitare il contagio da Covid-19, può essere considerato non solo legittimo, ma anche nell’interesse dello stesso personale che presta servizio negli Uffici giudiziari e che sia già in possesso di una certificazione verde di “lunga durata” (per intervenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19; quindi con esclusione di chi abbia una certificazione verde solo in base all’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare) darne previa comunicazione alla

dirigenza onde poter accedere alle sedi giudiziarie senza doversi sottoporre al quotidiano controllo da parte della guardiania.

Anche il trattamento e la conservazione dei dati personali relativi a tale personale sono ora da intendersi del tutto legittimi nei limiti delle suddette finalità alla stregua delle modifiche introdotte al Codice privacy.

Può essere pertanto concessa a tale personale (ma anche a tutti i Magistrati, togati e onorari, e ai componenti laici della Corte d'Assise e della sezione specializzata agraria), la possibilità di esibire con anticipo, presso l'ufficio della Dirigente amministrativa del Tribunale o della Direttrice amministrativa dell'Ufficio del Giudice di pace, secondo la rispettiva competenza, la certificazione verde di lunga durata di cui si è o si sarà in possesso, in copia cartacea o digitale (ma in entrambi i casi non solo della prima facciata o schermata digitale, ma anche della seconda, da cui risulti il tipo di vaccinazione effettuata e il termine della relativa durata di efficacia).

In tal modo le predette Dirigenti, che saranno responsabili del trattamento dei dati personali e della relativa riservatezza (salvo l'utilizzo degli stessi nei limiti e per le indicate necessarie finalità di interesse pubblico), verificata la genuinità e validità del *green pass*, potranno annotare i dati relativi ai *green pass* di lunga durata e dare conseguenti indicazioni alla guardiania circa il personale che non sarà necessario controllare da quel momento in poi, o perché abbia comunicato che resterà assente (e per il periodo di assenza) o invece perché, avendo esibito previamente il *green pass* di lunga durata, sia esente dal quotidiano controllo in ingresso (senza fornire però altri dati ai delegati al controllo), in modo da semplificare e velocizzare le verifiche e gli accessi alle sedi giudiziarie. Ciò anche tenuto conto che le certificazioni verdi di lunga durata che potranno essere esibite in via preventiva per essere rese oggetto di annotazione e trattamento e che sono state finora rilasciate dalla competente autorità sanitaria, e a maggior ragione quelle che fossero rilasciate successivamente, dureranno tutte almeno fino al 31.12.2021 (salvo che intervenga *medio tempore* un'eventuale revoca della certificazione, caso in cui, peraltro, scattando l'obbligo di non prestare servizio e di restare in "quarantena", vi sarebbe l'immediata contezza del venir meno dell'efficacia del *green pass*, ripristinandosi di conserva l'integrale soggezione al controllo quotidiano in ingresso).

La precipua finalità della comunicazione di non possedere il *green pass* o della sua esibizione preventiva e del connesso trattamento dei dati personali è in questi casi, come sopra evidenziato, molteplice: organizzare i servizi e i turni – soprattutto quelli di carattere urgente -; rendere quanto più trasparente, agevole, meno fastidioso e rischioso possibile il controllo del possesso della certificazione verde, sia nell'interesse del personale, sia nell'interesse pubblico ad evitare assembramenti e code all'ingresso degli uffici giudiziari, evitando al contempo maggiori ed ultronei rischi di contagio da Covid-19.


Resta per di più ed in ogni caso possibile per gli interessati avvalersi in qualunque momento del diritto ad ottenere conferma e comunicazione del trattamento dei dati personali che li riguardano.

Il presente decreto va comunicato a cura della segreteria, per conoscenza, a mezzo posta elettronica:

- a tutti i Magistrati togati ed onorari di questo Tribunale, compresi i componenti laici della Corte d'Assise e della sezione specializzata agraria, gli stagisti e i tirocinanti;
- al personale della Guardiania del Tribunale;
- a tutto il personale amministrativo e delle cancellerie del Tribunale;
- al medico del lavoro e all'RSPP del Tribunale;

- al dirigente dell'UNEP anche per le ulteriori comunicazioni al personale di tale ufficio;
- alla Direttrice amministrativa dell'Ufficio del Giudice di pace anche per le ulteriori comunicazioni a sua cura ai Magistrati onorari, al medico del lavoro, all'RSPP, al personale amministrativo, delle cancellerie e della Guardia di competenza di tale ufficio;
- alle RSU in sede e alle Organizzazioni Sindacali;
- al Procuratore della Repubblica di Novara;
- al Magistrato coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza di Novara;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara;
- al Prefetto di Novara;
- al Questore di Novara;
- al Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Novara;
- al Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Novara;
- al Comune di Novara, all'attenzione del Sindaco e del Comandante dei VV.UU.;
- alle società di servizi che prestano in via continuativa le proprie attività per il Tribunale e per l'Ufficio del Giudice di pace di Novara (ASTE GIUDIZIARIE, EDICOM, Società addette alle pulizie, al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo ecc.) e al relativo personale che attualmente presta la sua opera stabilmente in sede.

Va inoltre pubblicato sul sito internet del Tribunale e per affissione (in almeno 8 copie) presso le porte di ingresso e l'atrio di ingresso del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di pace di Novara.

Il Presidente del Tribunale
dott. Filippo Lamanna


La Dirigente amministrativa
dott.ssa Gioia Filomena Di Muccio
